

Switch di partecipazione “non di controllo”: nuove ipotesi per il passaggio generazionale

di **Giancarlo Senese** - Professore a contratto di Economia aziendale presso l'Università di Salerno
- Studio Senese, Napoli e Roma

SOCIETÀ'

NOVITÀ ▶	Il conferimento di partecipazioni societarie, in un'ottica di riassetto societario in ambito familiare e non, soprattutto, in seguito a quanto sta accadendo in questo periodo emergenziale da COVID-19, può rappresentare un'ideale soluzione per consentire il passaggio delle società di capitali ai fini di un ricambio generazionale. Il Decreto Crescita 2019 ha ampliato la portata applicativa dei conferimenti di partecipazioni societarie, aggiungendo all'art. 177 del T.U.I.R., il comma 2-bis con il quale oggi è possibile utilizzare il criterio del conferimento a "realizzo controllato" anche alle partecipazioni non di controllo.
RIFERIMENTI ▶	<ul style="list-style-type: none"> - D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58; art. 11-bis - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 177, commi 2 e 2-bis; art. 175; art. 67; artt. 86 ed 87; art. 9, commi 2, 4 e 5; art. 175, comma 1 - Agenzia delle Entrate, circolare 25 settembre 2008, n. 57/E - Agenzia delle Entrate, risoluzione 12 febbraio 1999, n. 33/E - Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 ottobre 2019, n. 450 - Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 7 febbraio 2020, n. 37 - Codice civile, art. 2359; art. 768-bis e seguenti - Massima Notariato di Milano n. 185/2019
SOGGETTI INTERESSATI ▶	- Tutti i soggetti conferenti sia persone fisiche non imprenditori che imprese
ASPETTI CIVILISTICI ▶	Sotto il profilo civilistico il conferimento delle partecipazioni societarie rientra tra quelli di beni in natura e crediti e sono disciplinati dall'art. 2465 del Codice civile per quanto riguarda le Srl e dall'art. 2343 per quanto riguarda le S.p.A. Con l'operazione di conferimento delle partecipazioni, i soci persone fisiche o società (conferenti) provvederanno a conferire le stesse in una holding di nuova costituzione (società conferitaria) che a sua volta deterrà il controllo della società operativa (società scambiata).
ASPETTI FISCALI ▶	Il conferimento di quote di partecipazione al capitale di società non necessita dell'emissione di fattura da parte del socio conferente se impresa, atteso che i conferimenti sono esclusi da IVA, non essendo considerati prestazioni di servizi (manca, quindi, nel caso di specie, il presupposto oggettivo). Ai fini del registro, non dovrebbe incontrare incertezze l'applicazione agli atti di conferimento di partecipazioni la tassazione in misura fissa. Infine, per quanto attiene alle quote di S.r.l., non si applica l'imposta sulle transazioni finanziarie.
ASPETTI CONTABILI ▶	Il regime "a realizzo controllato" fa dipendere i suoi effetti, sul piano fiscale, dal comportamento contabile adottato dalle società partecipanti al conferimento, nel senso che le parti possono concordemente stabilire il valore da dare alla partecipazione detenuta dal conferente, in relazione all'importo che viene contabilizzato dalla conferitaria (che potrà eventualmente coincidere con il costo fiscale del conferente, azzerando la plusvalenza).
DECORRENZA ▶	- 30 giugno 2019.

NOVITÀ ►

Il **Decreto Crescita 2019** (art. 11-*bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34) introduce un nuovo comma 2-bis nell'art. 177 del T.U.I.R., norma che già disciplina un particolare regime di neutralità fiscale per i **conferimenti di partecipazioni "di controllo"**.

Ciò impone particolare attenzione a chi intendesse pianificare una di queste operazioni di riorganizzazione d'impresa, poiché l'operazione di conferimento di partecipazioni sociali consente, in via limitatamente agevole, a persone fisiche socie o a società socie di pianificare e concretizzare riassetti societari nel proprio interno, con l'utilizzo di **nuovi contenitori giuridici** che, il più delle volte, detengono, quali loro *assets* patrimoniali, quasi esclusivamente partecipazioni in altre società, andando a costituire quella che viene definita una società **Holding di "mera gestione di partecipazioni societarie"**.

Le caratteristiche dell'operazione di conferimento

Il conferimento è l'operazione mediante la quale un soggetto (c.d. conferente) trasferisce (apporta) un bene o un servizio ad una società o ente (c.d. conferitario) ricevendo, quale corrispettivo, in luogo del denaro, una partecipazione al capitale sociale della società o ente in cui ha effettuato l'apporto (c.d. società scambiata). A seguito del conferimento la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale e assegna le nuove azioni o quote al soggetto conferente che sostituisce il bene/servizio trasferito con le partecipazioni ricevute in cambio. Il conferimento dà luogo, pertanto, al trasferimento del bene conferito dal patrimonio del conferente a quello della società conferitaria.

Mediante il conferimento viene sostanzialmente riorganizzato l'assetto societario modificando la relazione con il bene/i conferito/i: da proprietà diretta del bene si passa alla **de-tenzione filtrata** del bene stesso tramite il possesso della partecipazione. La disciplina dei conferimenti, nella codificazione civilistica riformata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (c.d. riforma del diritto societario), è contenuta negli artt. 2253, 2254 e 2255 per le società di persone, negli artt. 2342, 2343 e 2440 per le società azionarie e negli artt. 2464, 2465 e 2466 per le società a responsabilità limitata.

In linea di principio, pertanto, i conferimenti in società generano, in capo al soggetto conferente, **plusvalenze o minusvalenze patrimoniali** calcolate come differenza tra il valore normale dei beni conferiti ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni stessi.

Fiscalmente, i conferimenti sono assimilati alle **cessioni a titolo oneroso**, dove il corrispettivo del conferimento (prezzo di cessione o di realizzo) è pari al valore normale dei beni conferiti. Questa regola di carattere generale si applica anche ai conferimenti che hanno ad oggetto le partecipazioni in società, i quali sono, pertanto, regolati da due distinte prescrizioni di legge:

- in primo luogo, l'art. 9, comma 5, del T.U.I.R. e l'art. 67 (conferenti privati non imprenditori) ovvero gli artt. 86 e 87 del T.U.I.R. (conferenti società di capitali);
- in secondo luogo, l'art. 9, commi 2 e 4, da un lato, e l'art. 177 commi 2 e 2-bis del T.U.I.R. (norma che interessa sia privati non imprenditori che imprese), dall'altro.

Le prime due norme citate riguardano il **presupposto impositivo** del conferimento. L'assimilazione dei conferimenti di partecipazioni in società alle cessioni a titolo oneroso (art. 9, comma 5) - quale disposizione di carattere generale - comporta la conseguente insorgenza di redditi diversi disciplinati in particolare dall'art. 67, lett. c) e c-*bis*) del T.U.I.R. (persone fisiche) o di plusvalenze di impresa imponibili.

Il secondo gruppo di norme regola le **modalità di quantificazione del reddito** o, meglio, del "componente positivo" da conferimento da contrapporre al costo fiscale della partecipazione per determinare l'eventuale plusvalenza.

L'art. 9, commi 2, secondo periodo, e 4, del T.U.I.R. stabiliscono che la quantificazione della plusvalenza derivante dal conferimento di partecipazioni si effettua sulla base del **valore normale** delle partecipazioni conferite, a sua volta determinato - per i titoli non quotati - in proporzione al valore del patrimonio netto della società oggetto di conferimento.

L'art. 177, commi 2 e 2-bis, del T.U.I.R., per la sua natura di disposizione alternativa all'art. 9, in presenza dei requisiti ivi indicati, consente di predeterminarne l'importo della plusvalenza da conferimento, essendo previsto che le azioni o quote ricevute dai conferenti si valutano sulla base dell'incremento di patrimonio netto contabilizzato dalla conferitaria a seguito del conferimento stesso. In caso di conferimento di partecipazioni, il regime dell'art. 177 è generalmente definito **"a realizzo controllato"**, nel senso che le parti (conferente e conferitaria) possono concordemente stabilire l'importo della plusvalenza del conferente secondo l'ammontare che viene contabilizzato dalla conferitaria (che potrà eventualmente coincidere con il costo fiscale del conferente, azzerando la plusvalenza).




Attenzione

A fronte di una minor (o nulla) plusvalenza dei conferenti, corrisponde un minor valore contabile e fiscale delle partecipazioni per la conferitaria, sicché per il funzionamento del regime occorre la **condivisione dei valori tra conferente e conferitaria**. Non si tratta dunque di una vera neutralità fiscale, dato che, laddove la conferitaria iscriva la partecipazione (e dunque il corrispondente incremento di patrimonio netto) ad un valore superiore, il conferente non potrà sospendere la plusvalenza in tal modo generata.



SCHEMA DI SINTESI



Attenzione

L'Agenzia delle Entrate ha precisato (circolare n. 57/E/2008) che l'art. 175 del T.U.I.R., dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 46, della Legge finanziaria 2008, disciplina esclusivamente le operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento effettuate tra soggetti residenti, nell'esercizio di imprese commerciali. Inoltre, l'ambito oggettivo di applicazione della disposizione è circoscritto alla sola ipotesi in cui oggetto del conferimento sia una **partecipazione di controllo** (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, del Codice civile), **ovvero di collegamento** (ai sensi dell'art. 2359, comma 3, del Codice civile), **a nulla rilevando il periodo di detenzione della partecipazione** stessa.

Per quanto attiene ai conferimenti di partecipazioni societarie di cui all'art. 177 T.U.I.R., sono disciplinati rispettivamente:

- dal comma 2 per le partecipazioni di controllo;
- dal comma 2-*bis* per le partecipazioni non di controllo.

La modifica intervenuta, nel corso del 2005, al comma 2 del riferito art. 177 del T.U.I.R. (art. 12, comma 4, lett. b, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, relativamente ai periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005; e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199, con i termini e le modalità di decorrenza stabiliti dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 199/2007) ha ampliato il regime del "realizzo controllato" ai **conferimenti effettuati da privati non imprenditori** oltre che **da imprese (già attivo dal 1997)**, avendo ad oggetto partecipazioni che attribuiscono alla conferitaria il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, o che consentano l'incremento della percentuale di controllo in base ad obblighi di legge o vincoli statutari, la plusvalenza del conferente si determina, non già secondo il valore normale (art. 9 T.U.I.R.), quanto in base all'importo iscritto dalla conferitaria a titolo di incremento di capitale e di riserve. Se dunque la conferitaria, in accordo con il conferente, contabilizza l'operazione al **costo storico** dei titoli detenuti dal conferente stesso, quest'ultimo non rileverà alcuna plusvalenza imponibile.



Attenzione

La particolare modalità di calcolo della plusvalenza prevista dall'art. 177, comma 2, **dal 30 giugno 2019**, con l'introduzione del comma 2-*bis* al medesimo articolo, è stata estesa ai conferimenti che hanno ad oggetto **partecipazioni che attribuiscono più del 20% dei diritti di voto** esercitabili nell'assemblea ordinaria (2% per le azioni negoziate in mercati regolamentati) oppure che rappresentano più del **25% del capitale** (5% per i titoli negoziati in mercati regolamentati), qualora la società partecipata sia interamente posseduta dal soggetto conferente. In caso di conferimento di partecipazioni detenute in una società che ha per oggetto esclusivo o prevalente l'assunzione di partecipazioni, occorre che le percentuali di cui sopra siano superate anche con riferimento a tutte le società indirettamente partecipate e tenendo conto, nel calcolo, dell'effetto demoltiplicativo della catena. Il termine per far scattare il **requisito temporale dell'esenzione Pex** su queste partecipazioni è elevato **da 12 a 60 mesi interi**.

Partecipazioni societarie gestite da una società a "monte"

Una società posta "a monte" della catena partecipativa, meglio conosciuta quale " *Holding di partecipazione*" ovvero capogruppo, "società madre" o "società partecipante" è una società caratterizzata dalla detenzione di partecipazioni in una o più aziende, attraverso il possesso diretto o indiretto di una quota del capitale di altre società grazie all'acquisizione di azioni o di quote di partecipazione. Le *Holding* possono essere **identificate in relazione all'oggetto sociale** per le quali sono state costituite e, pertanto, quelle più utilizzate si suddividono in:

- **Holding "pure o finanziarie"**: l'attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo. Le *Holding* incluse in questa categoria non forniscono altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale. Sono *Holding* che non esercitano alcuna tipologia di attività produttiva di beni o servizi, eccetto specifiche attività finanziarie nei confronti delle partecipate, come erogazione di finanziamenti o gestione della tesoreria;
- **Holding "operative o dinamiche"**: esercitano una gestione attiva di aziende e imprese, partecipano alla pianificazione strategica e alla gestione dei processi decisionali, fornendo servizi di consulenza e assistenza alle imprese del gruppo in materia gestionale e nella direzione aziendale;
- **Holding "miste o industriali"**: oltre alla detenzione di azioni o quote e alla attività di

consulenza e assistenza nei confronti delle proprie controllate, esercitano anche una specifica attività industriale o commerciale di produzione o di scambio di beni o servizi. In alcuni casi, nella costruzione del gruppo societario vengono utilizzate anche le **sub-holding**: la società madre delinea solo le decisioni strategiche, mentre le decisioni a livello operativo vengono prese nelle società a valle. Le *Holding* si possono classificare **anche in base alla forma** assunta: società di capitali o società di persone.

Nel caso di *Holding* con gestione mista di partecipazioni e immobiliare, si tende a utilizzare la società semplice in quanto è la forma societaria più snella e con minori adempimenti. La scelta della forma societaria è sempre guidata dall'attività svolta dalla *Holding* e dagli obiettivi che si intendono raggiungere.

Molteplici possono essere le **finalità** che conducono alla creazione di una *Holding* :

- riduzione del rischio d'impresa, proteggendo il patrimonio dell'imprenditore e della sua famiglia;
- razionalizzazione del controllo societario, confinando i conflitti solo nella *Holding* e non nelle società operative;
- peculiarità fiscali (disciplina PEX) che consentono un risparmio d'imposta;
- razionalizzazione della gestione finanziaria del gruppo: la *Holding* svolge la funzione di tesoriere, accentrando la liquidità per assegnarla alle società con maggiori necessità, riducendo la dipendenza dalle banche e di conseguenza i costi bancari;
- esigenze di mercato: crescita e diversificazione del *business* con aumento della competitività delle controllate o ingresso di soggetti terzi nell'attività;
- facilitazione di operazioni straordinarie: la costituzione della *Holding* può rappresentare un passaggio intermedio per la creazione di una struttura di gruppo più complessa;
- supporto al passaggio generazionale, separando l'attività immobiliare dall'attività operativa, in base agli interessi dei figli e alle scelte dell'imprenditore, ma garantendo una gestione strategica accentrata tramite la *Holding* .

I **ricavi tipici** delle *Holding* sono costituiti da **dividendi distribuiti dalle partecipate** e da **plusvalenze ritratte dalla cessione delle partecipazioni**. Per i dividendi percepiti da una società di capitali italiana ed erogati da una partecipata non residente in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, qualunque sia la percentuale di possesso, l'art. 89 T.U.I.R. stabilisce che costituiscono reddito imponibile in capo alla percipiente limitatamente al 5% del loro ammontare. Anche le plusvalenze non concorrono totalmente alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti nella misura del 95%, a condizione che rispettino i requisiti previsti nell'art. 87 T.U.I.R.

Dunque, il **regime PEX** persegue la finalità di eliminare la doppia tassazione economica dei dividendi e di assicurare la simmetria di trattamento fiscale tra plusvalenze e minusvalenze realizzate in occasione del trasferimento delle partecipazioni.



Attenzione

Un problema alquanto sentito dai soci di una società preposta a diventare una società partecipata ("società a valle") a seguito della costituzione di una *Holding* di partecipazione ("società a monte") è la possibilità che un socio, ad esempio di minoranza (ma può anche essere di maggioranza), possa **eludere le disposizioni statutarie** presenti nella società "a valle" in caso di trasferimento delle partecipazioni tra vivi, aventi ad oggetto il **diritto di prelazione e/o l'esercizio di una clausola di gradimento** spettante al socio che non disporrà dell'operazione di conferimento (**socio superstite**). Quest'ultimo, infatti, non modifica la propria partecipazione, la quale sarà detenuta sempre nella qualità di persona fisica o giuridica, ma potrebbe subire le conseguenze della detenzione della partecipazione del precedente socio (direttamente persona fisica ovvero indirettamente attraverso la *Holding*) attraverso la *Holding* che si andrà a costituire.

Il più delle volte, la vicenda la si affronta inserendo apposite clausole statutarie c.d. di

“change of control” - relative al trasferimento del controllo di una società socia - che, tuttavia, possono stabilire regole o limiti aventi ad oggetto soltanto sulle azioni o quote detenute dalla società socia, per il caso in cui si verifichi un trasferimento del controllo su quest’ultima.



Attenzione

Sul punto giova rammentare una recente massima emessa dal **Notariato di Milano n. 185/2019** che esplica i suoi effetti esclusivamente sulle partecipazioni della società nel cui statuto sono introdotte, mentre sono **inefficaci** nei confronti del trasferimento delle partecipazioni della società socia. Sono, quindi, **legittime ed efficaci**, ad esempio, le **clausole che escludono il limite al trasferimento delle partecipazioni in caso di trasferimento a una società detenuta al cento per cento dal socio alienante** o da questi controllata di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., qualora detto trasferimento sia assoggettato alla condizione risolutiva consistente nel venir meno del possesso totalitario o del controllo di diritto o qualora sia comunque previsto, per il verificarsi di tali circostanze, un **obbligo di ri-trasferimento**.

Parimenti devono ritenersi legittime ed efficaci le clausole statutarie che prevedono il **diritto di riscatto** qualora si verifichi il trasferimento del controllo di una società socia, con obbligo di quest’ultima di effettuare le dovute comunicazioni all’organo amministrativo e/o agli altri soci. Analogamente - e sempre in via esemplificativa - si reputano legittime ed efficaci le clausole statutarie che prevedono il **necessario gradimento** (nei confronti del nuovo socio di controllo della società socia), in caso di **cambio di controllo** di una società socia, con obbligo di quest’ultima di effettuare le dovute comunicazioni all’organo amministrativo, e con diritto di riscatto (delle azioni o quote detenute dalla società socia) in caso di mancato rilascio del gradimento.

Come si è potuto constatare, non ci sono clausole che possano “blindare” in via definitiva gli statuti societari delle società partecipanti ad un’operazione di riassetto societario, soprattutto, con riferimento allo statuto della *Holding*, la quale, diversamente, verrebbe a limitare i diritti dei soci della stessa. Particolari esigenze dei soci, tuttavia, che possano salvaguardare la posizione dei c.d. “soci superstiti” (cioè quelli che in qualche modo potrebbero subire la cessione della quota) nel caso in cui dovessero ritrovarsi a “dialogare” con soggetti terzi (nuovi soci per effetto dell’acquisizione delle quote della *Holding*) ed eventualmente non graditi, possono essere regolamentate soltanto con l’utilizzo di **“patti parasociali”**, essendo accordi tra un gruppo di azionisti di una società, che mirano a creare un’alleanza per regolare insieme l’agire comune all’interno della società medesima e da far sottoscrivere, in tempi anteriori, ai soci persone fisiche o giuridiche che costituiscono il gruppo societario.

In cosa consiste

Con la **risposta all’interpello n. 450/2019**, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il conferimento di partecipazioni in regime di “realizzo controllato” ex art. 177 del T.U.I.R., seguito dalla stipula di un patto di famiglia (art. 768-bis e ss. c.c.), non comporta il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, né in relazione alle imposte dirette, né in relazione a quelle indirette, trattandosi di un’operazione riorganizzativa finalizzata al passaggio generazionale. La predetta risposta attribuisce rilievo alla finalità di **subentro graduale dei figli nel controllo dell’impresa di famiglia**, ponendosi nel solco già tracciato da una precedente presa di posizione in materia (risposta ad interpello n. 343/2019).

SOGGETTI INTERESSATI ►

L’art. 177 T.U.I.R. delimita l’**ambito soggettivo** del conferimento includendo nei **soggetti conferenti**:

- le imprese, intendendo: le ditte individuali, le società di persone e le società di capitali;
- **anche le persone fisiche** (che detengono le partecipazioni al di fuori del regime di impresa).

I **conferenti** possono, inoltre, essere **residenti o non residenti**, dovendosi peraltro stabilire, in quest'ultimo caso, se il conferimento di partecipazioni ha rilevanza fiscale nel nostro Paese e se dunque la norma in esame diviene effettivamente applicabile ai beni afferenti la sfera commerciale (soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e b) T.U.I.R.), a condizione che non adottino i principi contabili internazionali. Non rileva la tipologia di contabilità adottata (semplificata o ordinaria).

Con riferimento ai **soggetti conferitari**, l'art. 177, comma 2, del T.U.I.R. stabilisce genericamente che il regime si applica alla "società conferitaria che acquisisce il controllo di una società" senza prevedere alcun ulteriore requisito per tale soggetto. La risoluzione 4 aprile 2017, n. 43/E ha però affermato che, per ragioni di ordine logico-sistematico, valgono, nella disciplina del comma 2 dell'art. 177, i medesimi requisiti soggettivi previsti dal comma 1, nonostante il comma 2 non ne faccia menzione. Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, la società conferitaria deve essere un soggetto indicato dalla lett. a) nell'art. 73 del T.U.I.R., ossia una **società di capitali residente**. Non possono dunque usufruire del regime del comma 2 (e neppure di quello del comma 2-bis introdotto dal Decreto crescita) i conferimenti effettuati a favore di società conferitarie di persone e/o non residenti. Anche le partecipazioni oggetto di conferimento (per poter usufruire dell'art. 177, commi 2 e 2-bis) devono essere costituite da azioni di S.p.A. o S.a.p.a. ovvero da quote di S.r.l. italiane.

ASPETTI CIVILISTICI ►

Conferimento di partecipazioni in società di persone

Il conferimento in società di persone è un'operazione che non richiede particolari procedure. In sede costitutiva ciascun socio, di comune accordo con gli altri soci, conferisce quei beni o servizi che consentono l'esercizio in comune dell'attività economica (art. 2247 c.c.). È evidente, pertanto, che il conferimento rappresenta un elemento che entra a far parte a pieno titolo del contratto sociale dalla cui sottoscrizione deriva un vero e proprio obbligo, per ciascun socio, a seguire i conferimenti promossi o, comunque, quelli utili al conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2253 c.c.).

Qualora il conferimento avvenga successivamente alla costituzione, ossia in occasione di un aumento del capitale sociale, si verifica una modifica del contratto sociale che per essere valida deve perfezionarsi con il consenso unanime di tutti i soci, a meno che non sia convenuto diversamente (art. 2252 c.c.).

Nel particolare caso in cui il conferimento avvenga in natura, ossia apportando beni e servizi anziché denaro (e tra i beni apportabili vi rientrano, senza dubbio, anche le quote di partecipazione), l'art. 2254, primo comma, c.c., fa gravare sul soggetto conferente le medesime garanzie previste per la vendita. Vale, quindi, la garanzia sull'evizione totale della cosa conferita per effetto di diritti che un terzo fa valere su di essa.



Attenzione

Nel caso in cui l'oggetto del conferimento sia rappresentato da **partecipazioni in altre imprese**, le semplici garanzie previste dalla legge risultano assai spesso insufficienti a fornire una copertura adeguata, soprattutto, sul fronte delle tutele patrimoniali per il conferitario e gli altri soci. Nella prassi, quindi, a questa situazione viene posto rimedio prevedendo **una serie di garanzie specifiche** rilasciate soprattutto in relazione alla consistenza patrimoniale della società partecipata ed all'eventuale emersione di insussistenze e sopravvenienze.

È appena il caso di rilevare che, per le **società di persone**, a differenza di quanto avviene per le società di capitali, le parti possono stabilire liberamente il valore da attribuire alla partecipazione oggetto di conferimento, in quanto i terzi vengono garantiti dall'**illimitata responsabilità dei soci**. L'art. 177 del T.U.I.R., in questa fattispecie, è applicabile quando la società di persone assume la veste di conferente.

Conferimento di partecipazioni in società di capitali

La necessità di garantire gli interessi patrimoniali dei terzi influenza l'istituto del conferimento nelle società di capitali. Mancando, in questo caso, un'illimitata responsabilità dei soci, è evidente, infatti, che l'unica vera tutela per i terzi deriva dal capitale netto della società. Per questo motivo, in questi tipi di conferimenti, si avverte assai fortemente la necessità di fornire una **rappresentazione contabile** (nel bilancio) **che dimostri con ragionevolezza una determinata capacità patrimoniale**, evitando che spregiudicate sopravvalutazioni possano avvantaggiare la società a danno dei terzi.

Società per azioni

Proprio con l'obiettivo di garantire tale rappresentazione, il legislatore ha puntualmente regolamentato l'istituto del conferimento in natura - e quindi anche di partecipazioni - limitando di molto l'ambito di discrezionalità delle parti nel determinare il valore dell'oggetto conferito. In particolare, per le società per azioni, gli artt. 2342 e 2343 c.c., dispongono che:

- la possibilità di effettuare un conferimento in natura debba essere prevista nell'atto costitutivo;
- chi conferisce beni in natura debba presentare la **relazione giurata** redatta da un esperto designato dal Tribunale che attesti che il valore dei beni conferiti sia almeno pari al valore che viene ad esso attribuito in sede di conferimento;
- la relazione di stima vada allegata all'atto costitutivo o, nel caso in cui si tratti di aumento di capitale, alla relativa delibera;
- le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura debbano essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione;
- nei 180 gg. successivi all'iscrizione della società, o dell'aumento di capitale, gli amministratori debbano controllare le valutazioni fatte dal perito, rivedendone eventualmente la stima;
- nel particolare caso in cui il valore dei beni conferiti risulti inferiore di oltre un quinto a quello ad essi attribuito in sede di conferimento, la società debba ridurre il capitale sociale lasciando, comunque, libero il socio di decidere se versare la differenza in denaro ovvero recedere dalla società.

Altre specifiche disposizioni cui sottostare in caso di conferimenti di S.p.A., sono le disposizioni contenute negli artt. 2343-ter e 2343-quater c.c., cui si rimanda per approfondimenti.

Società a responsabilità limitata

Il conferimento in natura per questa tipologia di società è assoggettato ad una normativa che, per lo più, ripercorre la disciplina civilistica esaminata per le S.p.A. Vi sono, tuttavia, alcune **significative differenze**, cioè:

- possono essere conferiti "tutti gli elementi attivi suscettibili di valutazione economica", quindi anche opere e servizi (art. 2464, secondo comma, c.c.);
 - la nomina del revisore legale o di una società di revisione per la certificazione dei valori di quanto conferito non viene disposta dal Tribunale, ma direttamente dal conferente (art. 2465 c.c.);
 - non viene obbligatoriamente richiesta la revisione da parte dell'organo amministrativo;
 - non trovano applicazione le semplificazioni di cui all'art. 2343-ter c.c. in materia di S.p.A.
- Per quanto concerne tutti gli altri aspetti, si rimanda a quanto già detto per le S.p.A.

ASPETTI CONTABILI ►

Classificazioni (artt. 2424 e 2426 c.c)

Il Codice civile prevede che nello stato patrimoniale le partecipazioni e i titoli siano classificati diversamente a seconda che dette voci costituiscano:

- **immobilizzazioni finanziarie**: devono essere iscritte al costo e rettificate in diminuzione in presenza di perdite durevoli di valore, ripristinando, in tutto o in parte, il costo

qualora successivamente vengano meno i motivi della rettifica. Le partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, in alternativa al criterio del costo, con il metodo del patrimonio netto;

- **attivo circolante:** i titoli e le partecipazioni devono essere valutati al minore fra costo ammortizzato e valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato (le svalutazioni devono essere annullate se successivamente sono venuti meno i motivi che le hanno causate).

Nell'ambito sia delle immobilizzazioni sia dell'attivo circolante le partecipazioni devono essere ulteriormente distinte **a seconda dell'intensità del legame partecipativo** (imprese controllate, collegate, ecc.). La classificazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo o della partecipazione: se sono destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale si iscrivono tra le immobilizzazioni, in caso contrario vengono iscritti nel circolante.

Ai fini di determinare l'esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio della società si considerano, oltre alle caratteristiche dello strumento, la **volontà della direzione aziendale e l'effettiva capacità della società** di detenere i titoli o le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo. In relazione alle strategie aziendali, è possibile che gli organi amministrativi, nel rispetto del criterio della destinazione economica, destinino un portafoglio di titoli/partecipazioni della medesima specie in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, e in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante. Secondo il Codice civile sono **immobilizzazioni finanziarie:**

- i titoli destinati ad investimento per decisione degli amministratori;
- le partecipazioni destinate ad investimento durevole per decisione degli amministratori;
- le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore ad un quinto del capitale della partecipata, ovvero un decimo se la stessa è quotata (presunzione di legge che non è assoluta - *iuris tantum* - in quanto se dette partecipazioni sono destinate ad essere alienate entro breve termine vanno iscritte nell'attivo circolante).

Valutazione (art. 2426 c.c.)

Al fine di valutare i titoli e le partecipazioni si prendono a base metodi diversi a seconda si tratti oppure no di immobilizzazioni. In particolare, nel caso di:

- **titoli e partecipazioni immobilizzate:** le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto (compresi i costi accessori) o di produzione. Le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile (novità *post* D.Lgs. n. 139/2015). L'immobilizzazione che alla data della chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore al costo deve essere iscritta a tale minor valore (questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata). Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché al criterio del costo, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis c.c.;
- **titoli e partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni:** sono iscritte al costo di acquisto o di produzione calcolato secondo il n. 1) dell'art. 2426 c.c., ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. È possibile utilizzare il metodo della media ponderata, il LIFO o il FIFO (si veda l'OIC 13). Se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa.



Attenzione

Ricordiamo che il conferimento andrà **dosato** fra capitale sociale e riserva sovrapprezzo. In particolare, la componente che trova allocazione a capitale sociale determina la partecipazione (nominale) che viene sottoscritta col conferimento.

Esiste poi la componente che trova allocazione come **riserva sovrapprezzo** (voce A II) all'interno del patrimonio netto della conferitaria (art. 2431 del Codice civile e principio OIC 28), che determina il maggior valore di iscrizione della partecipazione rispetto al nominale. Si opta, di solito, per questa rappresentazione nei **casi di conferitaria preesistente**, mentre nei casi di conferitaria di nuova costituzione viene attivata piuttosto una riserva da conferimento (voce A VI, altre riserve) che, per quanto attiene specificamente al conferimento di partecipazioni *ex art. 177, commi 2 e 2-bis T.U.I.R.*, essendo formata dal costo storico o fiscalmente riconosciuto (tra cui vi rientrano gli apporti dei soci), anche ai fini fiscali avrà la caratteristica di riserva di capitali e non di utili.

Le scritture nel **libro giornale** sono le seguenti:



Compila

In sede di costituzione del conferimento della partecipazione (ipotizzando il conferimento a valore di "realizzo controllato" ex art. 177, commi 2 e 2-bis T.U.I.R.)

Partecipazione in società X	a	≠	50	
		Capitale sociale		10
		Riserva da conferimento		40
(la partecipazioni viene iscritta al valore fiscalmente riconosciuto)				